

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 98° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente GUIZZI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Provvedimenti in favore dei profughi italiani» (2973), approvato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5
BONIVER, <i>ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione</i> .....	3, 4
GALEOTTI (Com.-PDS) .....	3
MAZZOLA (DC) .....	3
PONTONE (MSI-DN) .....	3

*I lavori hanno inizio alle ore 9,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Provvedimenti in favore dei profughi italiani» (2973)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti in favore dei profughi italiani», già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso alla Commissione.

Le vicende dei nostri connazionali dalla Somalia e dall'Etiopia hanno messo in luce l'esigenza di adottare tempestivamente misure volte ad aggiornare ed integrare la normativa a favore dei profughi introdotta dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763. È questo il fine perseguito dal disegno di legge in esame, presentato dal Governo l'11 luglio 1990, che ha riscosso il consenso unanime della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Tale progetto eleva l'entità delle provvidenze economiche, attualmente ferma ai valori del 1981, ed interviene su taluni profili normativi che è utile mettere in luce.

L'articolo 1 estende i benefici previsti dalla citata legge n. 763 ai familiari che sono a carico dei nostri connazionali, anche se di cittadinanza non italiana: ciò evita l'inconveniente di applicare diverse normative assistenziali ai componenti della stessa famiglia, con conseguenti disparità.

L'articolo 2 non necessita di particolari approfondimenti, mentre l'articolo 3 demanda al Ministero dell'interno il compito di provvedere alla prima sistemazione dei profughi sprovvisti di mezzi di sostentamento, sostenendo le spese relative a forme di prima accoglienza e di soccorso alternative ai centri di accoglienza. La disposizione è in linea con quanto già previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti interventi di prima assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati, ferma restando la competenza delle Regioni per la successiva assistenza.

L'articolo 4 affronta il problema del reperimento di un alloggio ai profughi, aumentando la riserva sulle assegnazioni di edilizia economica e popolare. Per favorire il reinserimento lavorativo dei profughi è prevista la stipula di contratti di formazione e lavoro.

Nel raccomandare alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, il relatore fa presente che occorrerà presto verificare con attenzione la congruità della normativa in tema di profughi e le modalità di attuazione della legge n. 763, come modificata dal presente testo. Il

Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione dovrà riferire al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, proprio su detta tematica: è lecito formulare l'auspicio che la relazione del Governo non resti nei cassetti e sia la base per un opportuno confronto in sede parlamentare.

Comunico infine che le Commissioni permanenti 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> ed 11<sup>a</sup> hanno espresso parere favorevole, mentre non sono ancora pervenuti i pareri della 3<sup>a</sup> e dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GALEOTTI. Concordiamo con la relazione del senatore Guizzi e annunciamo il nostro voto favorevole sul disegno di legge. Desideriamo solo rivolgere una raccomandazione al Ministro. L'articolo 10 del disegno di legge, che ha per titolo «Disposizioni transitorie», individua provvidenze economiche per i cittadini italiani e per i loro familiari rimpatriati dalla Somalia, dall'Etiopia e dalla Liberia. Vorremmo che tali benefici fossero estesi anche ai profughi provenienti dallo Zaire a seguito della situazione che si è venuta a creare in quel paese.

BONIVER, *ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione*. È un'estensione automatica.

PONTONE. Anche il Movimento sociale italiano-Destra nazionale darà il proprio voto favorevole al disegno di legge in esame. Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione su quanto si sta verificando in Jugoslavia. Gli italiani colà residenti potrebbero trovarsi tra non molto - ci auguriamo di no - nelle stesse condizioni degli italiani di Somalia e di Etiopia.

Dovremmo inoltre predisporre misure specifiche a favore degli italiani dell'America latina, i quali, pur non trovandosi in Stati belligeranti o in preda a rivoluzioni, premono per poter rientrare in Italia acquisendo la nostra cittadinanza. Non possiamo dimenticare i benefici che la loro opera all'estero ha arrecato al buon nome dell'Italia, dando la possibilità a diverse nazioni di evolversi. Dobbiamo tener conto delle esigenze di questi italiani che hanno perduto la cittadinanza o che sono figli di italiani emigrati. Siamo a conoscenza delle difficoltà che essi incontrano per i documenti e per le altre procedure necessarie al rimpatrio e vorremmo che venissero superate.

MAZZOLA. Annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana su questo disegno di legge che si fa opportunamente carico di una serie di disposizioni relative ai familiari di coloro che in questa fase di emigrazione di ritorno sono costretti a rientrare in Italia. Colgo anch'io l'occasione per esprimere al Ministro la preghiera affinché si faccia carico di accelerare alla Camera dei deputati l'*iter* di approvazione del disegno di legge sulla cittadinanza, che il Senato ha già approvato qualche tempo fa e che, in collegamento con il presente provvedimento, può assicurare a quest'ultimo una migliore e più efficace applicazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BONIVER, *ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto desidero ringraziare tutti coloro che hanno preso la parola e hanno espresso il loro assenso a questo provvedimento che, pur essendo di portata economica assai modesta (la cifra stanziata per il triennio 1991-1993 sfiora a malapena i 7 miliardi), riveste grande importanza per questi nostri concittadini che sono costretti a rimpatriare, solitamente per motivi bellici o, in alcuni casi, perchè perseguitati.

Circa la prima osservazione, vorrei ricordare che nelle norme transitorie specificatamente sono state inserite quelle nazioni da cui i cittadini italiani sono stati evacuati (in genere con i C-130 del Ministero degli affari esteri) dopo che si è verificato uno stato assoluto di necessità. Costoro sono tornati in Italia sotto i bombardamenti. Tuttavia ciò non significa che il presente provvedimento sia soltanto in loro favore. Si tratta di circa 120 cittadini italiani provenienti dalla Somalia, sovente con moglie e figli, che non hanno la cittadinanza italiana, i quali in base alla vecchia normativa venivano sballottati da una competenza all'altra, in una situazione di incredibile umiliazione. Che un paese come il nostro non sia in grado di risolvere i problemi di 120 persone è assolutamente inaudito. Con il provvedimento, quindi, si potrà dare una sistemazione quanto meno dignitosa a questi nostri concittadini.

Giustamente si è sollevato il problema di coloro che sono emigrati molti anni fa in paesi che nel frattempo hanno subito un depauperamento verticale della loro economia, come è accaduto per gli italiani in Argentina. Questo provvedimento non li contempla per due motivi. In primo luogo, perchè gli italiani che vorrebbero tornare nel nostro paese sono oltre 4 milioni. In secondo luogo, perchè queste persone ricadrebbero in qualche modo nella categoria dei rifugiati per motivi economici e non quindi per stato di assoluta necessità. Naturalmente dovremo tener conto dei loro desideri per cercare di agevolarli, ma ciò dovrà avvenire in modo graduale poichè la nostra società non potrebbe assorbire 4 milioni di persone.

Infine, è stata mia cura già da mesi sollecitare l'approvazione della nuova legge sulla cittadinanza, giacchè essa rappresenta un tassello fondamentale nella questione dell'emigrazione e dell'immigrazione e rappresenta una base da cui non si può assolutamente prescindere. So che il disegno di legge è stato già approvato da questo ramo del Parlamento che si è dimostrato particolarmente celere e mi auguro che ciò accada anche alla Camera dei deputati.

Per quanto concerne la Jugoslavia, il Consiglio di gabinetto tenutosi due settimane fa, visto il precipitare della situazione politica e militare in quel paese, ha deciso l'accoglimento temporaneo dei profughi per motivi di guerra. Naturalmente all'interno di questa categoria vi è quella del tutto speciale rappresentata dalla minoranza etnica italiana, suddivisa in due *tranches*, coloro che hanno ancora la cittadinanza ed il passaporto italiano (poche migliaia di persone) ed i discendenti e parenti (circa 40.000 persone). Per questi ultimi non abbiamo potuto ancora adottare provvedimenti speciali in quanto ciò avrebbe potuto provocare ulteriori persecuzioni nei loro riguardi. Comunque, sia il Ministero degli affari esteri sia il mio Ministero seguono la questione e

sono state impartite precise istruzioni ai valichi di frontiera per dare la massima assistenza a questi cittadini italiani.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

*(Familiari a carico)*

1. Le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana.

2. La qualità di familiare deve risultare dalle certificazioni delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Art. 2.

*(Provvidenze economiche)*

1. L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario *pro capite*, di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a lire 4.000.000 *una tantum* e a lire 40.000 giornalieri per un periodo massimo di sei mesi.

2. La dichiarazione prevista dall'articolo 9, comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

**È approvato.**

Art. 3.

*(Prima accoglienza e sistemazione)*

1. A seguito della domanda dell'indennità *una tantum* o del contributo straordinario e nelle more della relativa erogazione, il Ministero dell'interno cura la prima sistemazione dei profughi sprovvisti di mezzi di sostentamento, avviandoli se possibile ai centri di accoglienza.

2. Il Ministero dell'interno è altresì autorizzato a sostenere spese relative a forme alternative di prima accoglienza e soccorso quando ricorrano ragioni di urgente necessità.

3. Per il periodo in cui la prima accoglienza è curata direttamente dal Ministero dell'interno, ai sensi dei commi 1 e 2, non si fa luogo all'erogazione del contributo straordinario.

**È approvato.**

## Art. 4.

*(Alloggio)*

1. L'aliquota di alloggi riservata alla categoria dei profughi dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è stabilita in misura non inferiore al 20 per cento.

2. I contratti di locazione di immobili urbani per uso abitazione stipulati dai profughi possono avere durata inferiore a quella prevista dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

**È approvato.**

## Art. 5.

*(Reinserimento lavorativo dei profughi)*

1. I profughi possono essere assunti da enti pubblici economici, da imprese e loro consorzi e dai datori di lavoro iscritti agli albi professionali con contratti di formazione e lavoro, in deroga ai limiti di età e per la durata di trentasei mesi.

2. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

3. Restano in ogni caso ferme le disposizioni che regolano il collocamento obbligatorio dei profughi e la riserva prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

**È approvato.**

## Art. 6.

*(Finanziamenti agevolati)*

1. La precedenza nei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all'articolo 27 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è accordata sulla base delle certificazioni previste dall'articolo 36 della stessa legge n. 763 del 1981, estese all'attestazione dell'esercizio di attività industriale, commerciale ed artigianale da parte dei profughi.

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Borse di studio)*

1. Una aliquota del 5 per cento dei premi, borse di studio e sussidi, previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 11 aprile

1955, n. 288, come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, è concessa con priorità ai profughi di cui alla presente legge.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Reinsediamento)*

1. Una indennità *una tantum* di importo pari a quella prevista dall'articolo 2 è corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessità e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tal caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora.

**È approvato.**

Art. 9.

*(Relazione al Parlamento)*

1. Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'attuazione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge.

**È approvato.**

Art. 10.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le provvidenze economiche sono corrisposte nelle misure previste dalla presente legge, previa detrazione di quanto già erogato, anche in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari a carico rimpatriati dalla Somalia e dall'Etiopia a seguito dei decreti del Ministro degli affari esteri rispettivamente del 4 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1991, e 31 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1991, nonché dalla Liberia a seguito del decreto del Ministro degli affari esteri del 5 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990.

2. Le provvidenze economiche nell'è misure stabilite dall'articolo 2 si applicano limitatamente al triennio 1991-1993.

**È approvato.**

## Art. 11.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni per l'anno 1991, di lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da assegnare ad appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta congiunta dei Ministri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Onorevoli colleghi, comunico che l'8<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole. Non essendo tuttavia ancora pervenuto il parere della 3<sup>a</sup> Commissione permanente, rinvio la votazione finale sul disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA